

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE PER CIECHI
(Enti privati)
ALLEGATO C 5



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

CONTRATTO DI SERVIZIO

**PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' IN FAVORE DI
DISABILI SENSORIALI RELATIVA ALL'ASSISTENZA
SCOLASTICA INTEGRATIVA di cui alla L.r. 33/91 –
Prestazione ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE per ciechi**

L'anno duemila_____, il giorno_____del mese di_____, nei
locali della Direzione Politiche Sociali e Giovanili, siti in Palermo, via Roma n. 19

TRA

La Provincia Regionale di Palermo, legalmente rappresentata dal **Dott.Filippo Spallina**, nato a Bari il 19/06/1954, Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Giovanili

E

L'Ente _____, con sede legale in _____, via _____,
_____, codice fiscale: _____, Partita I.V.A.: _____,
, legalmente rappresentato da _____, quale
, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica
presso _____
da questo momento "Ente sottoscrittore"

PREMESSO

che con Direttiva Assessoriale n. 2 del 23/07/2012 e con D.D. n.336 del 25/07/2012 è stato confermato il sistema dell'Accreditamento per mezzo del relativo *Registro Provinciale degli Enti accreditati presso la Direzione Politiche Sociali e Giovanili, per l'espletamento di attività in favore di disabili sensoriali di cui alla L.r.33/91* al fine di promuovere il processo di costruzione del sistema integrato dei servizi;

che l'ente _____, su sua esplicita richiesta e poiché in possesso dei prescritti requisiti, è stato accreditato, giusta determinazione dirigenziale n. _____ del _____, con iscrizione al n. _____ del suddetto *Registro* alla Sezione A Ciechi – tipologia di prestazione 3 : Attività extrascolastiche per ciechi ;

che nell'ambito dell'accREDITAMENTO, il rapporto tra Provincia ed Ente accreditato si formalizzerà un atto di natura concessoria in forza del quale la Provincia conserverà la titolarità del servizio, mentre l'Ente accreditato, nella qualità di soggetto erogatore, assumerà e svolgerà sotto la propria responsabilità l'esercizio del servizio pubblico in nome e per conto della Provincia

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente contratto di servizio ha per oggetto l'espletamento e la gestione in accreditamento delle attività extrascolastiche integrative per ciechi, finalizzato a favorire lo sviluppo della personalità, dell'integrazione sociale e del diritto allo studio delle persone cieche ai sensi della L.r. 33/91 e del *Regolamento per l'erogazione di servizi ed interventi di assistenza scolastica integrativa ai ciechi e sordi rieducabili*, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 0023/2/C dell'11/02/2002, per l'anno scolastico/accademico 2012/2013.

Tale formula intende garantire: una migliore qualità del servizio, la scelta dell'ente erogatore da parte dell'utente, una maggiore flessibilità delle prestazioni ed una ottimale funzionalità nell'erogazione dello stesso.

Art. 2 Destinatari e modalità di ammissione al servizio

I destinatari delle prestazioni di cui al presente contratto sono **i ciechi e gli ipovedenti gravi** *con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione* così come individuati dalla legge n. 138/2001, **residenti nel territorio della provincia di Palermo**, che ai sensi dell'art. 12 della L.r. 33/91 debbano assolvere all'obbligo scolastico o desiderino una formazione professionale, e, nel caso sussista lo stato di povertà, aspirino al conseguimento di un altro titolo di istruzione media di secondo grado, artistica ed universitaria .

L'ammissione al servizio è disposta dalla Direzione Politiche Sociali e Giovanili, su richiesta dell'utente, della sua famiglia se minorenni o del tutore se interdetti e , nel rispetto delle esigenze dell'utente e previo accertamento dei requisiti di assistibilità dettati dalla vigente normativa di settore.

Il servizio, ai fini contabili, decorrerà dalla data di effettivo inizio, pertanto l'ente prescelto dall'utente tempestivamente dovrà darne comunicazione alla Direzione Politiche Sociali e Giovanili dell'Ente Provincia.

Art. 3 Prestazioni fornite e modalità di erogazione

L'Ente sottoscrittore del presente contratto di servizio, nell'ambito delle **Attività extrascolastiche integrative**, ovvero azioni e/o progetti che mirino a completare la formazione e/o a sostenere aree di criticità nell'apprendimento, avrà l'obbligo di erogare per ogni singolo utente il seguente livello minimo di prestazioni:

- permanenza presso la sede dell'Ente per almeno 3 ore giornaliere (possibilmente pomeridiane) e comunque all'interno della fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00;
- trasporto dall'abitazione/scuola alla sede dell'Ente e viceversa;
- assicurare la fruizione di tutte le necessarie attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici di uso individuale e collettivo in dotazione dell'Ente accreditato;
- doposcuola con l'assistenza di educatori specializzati a sostegno dell'apprendimento, anche con laboratori *ad hoc*;
- assicurare la partecipazione ad almeno tre delle seguenti attività extrascolastiche: attività ludico-ricreative, sportive, culturali, teatrali, arteterapia, musicoterapica, etc... organizzate dall'Ente accreditato. **Non si considereranno a carico della Provincia prestazioni la cui erogazione è per legge già a carico di altri Enti pubblici**;
- assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali;
- produrre il programma di massima delle attività (per ogni singolo utente) dopo il primo mese di attività ed entro il secondo.

Dette attività saranno erogate preferibilmente in orario pomeridiano: In presenza di particolari esigenze dell'utenza, potranno essere erogate in orario antimeridiano e/o assumere anche la forma di corsi strutturati..

Quanto sopra verrà erogato presso la sede dell'Ente sita in _____ Via _____ n. _____ e secondo le esigenze rappresentate dalla Direzione Politiche Sociali e Giovanili della Provincia.

Il servizio per l'anno scolastico in corso 2012/2013 avrà la durata prevista dal calendario regionale.

L'ente accreditato garantirà con personale proprio il coordinamento del servizio ed i rapporti tra utente, famiglia ed Ente committente.

Oltre a quanto fin qui indicato, l'Ente sottoscrittore si impegna a :

- mantenere costanti e per tutta la durata del presente impegno, i requisiti di idoneità organizzativo- gestionale;
- garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 4 Diversificazione dell'offerta

L'Ente sottoscrittore, in virtù della propria specifica natura ed organizzazione, ha facoltà di diversificare l'offerta aggiungendo, oltre alle prestazioni di cui all'art. 3, anche le seguenti :

-
-

Per le prestazioni aggiuntive non è previsto alcun compenso extra rispetto alla retta di cui al successivo art. 5.

Art. 5 Costo delle prestazioni

Per le prestazioni di cui al presente contratto, la Provincia Regionale di Palermo corrisponderà all' Ente sottoscrittore una retta pro capite giornaliera ed al lordo delle ritenute di legge pari a **€ 18,23**.

L'importo sarà così articolato :

(numero di utenti; periodo dal/al; numero giorni e per un totale complessivo di €...)

La prestazione delle **attività extrascolastiche integrative** comporterà , fatta eccezione per i frequentanti la scuola dell'obbligo, il dovere di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente o della famiglia, qualora l'indicatore della situazione economica equivalente(ISEE)relativo ai redditi 2011 fosse superiore ai limiti di reddito indicati nella tabella di cui all'art. 7 dell'Avviso di accreditamento, così come previsto dalla normativa vigente.

Parte integrante della D.D. n. 336 del 25/07/2012

La quota di compartecipazione sarà pagata dall'utente o dalla sua famiglia direttamente all'Ente accreditato e di tale costo la Provincia non risponderà in alcun modo.

Ad eccezione di quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore somma potrà, a qualsiasi titolo, essere richiesta dall'Ente accreditato alle famiglie dei convittori per le prestazioni erogate di cui all'art. 3, né per le stesse ricevere altri finanziamenti pubblici e/o privati.

Art. 6 Responsabilità sulla realizzazione delle prestazioni

Le responsabilità connesse alla realizzazione delle prestazioni di cui al presente contratto graveranno esclusivamente sull'Ente sottoscrittore.

A tal fine è fatto obbligo all'Ente di cautelarsi con polizza assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, di tale copertura assicurativa dovrà essere fornita copia alla Provincia Regionale di Palermo entro il primo mese di attività.

Art. 7 Personale

Per lo svolgimento delle attività l'Ente si impegna a fornire il seguente personale minimo:

- responsabile
- educatori professionali (con rapporto 1 per ogni 4 utenti)
- operatori OSA/OSS (in caso di utenti con plurimenomazioni)
- addetti ai servizi di supporto
- amministrativi
- istruttori specializzati in Orientamento e Mobilità
- istruttori specializzati in Autonomia di vita pratica

L'Ente garantirà che il personale di cui al presente articolo sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste e sia debitamente aggiornato.

Inoltre, l'Ente si impegna a fornire il personale necessario alla gestione di tutti i servizi generali, ausiliari e tecnico-manutentivi indispensabili al suo funzionamento.

Di tale personale dovrà essere fornito elenco all'atto della sottoscrizione del presente contratto di cui ne farà parte integrante.

La Provincia Regionale di Palermo è, e resta, estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'Ente accreditato e i propri operatori e non potrà mai essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti.

Parte integrante della D.D. n. 336 del 25/07/2012

In caso di sostituzione di operatori nel corso dell'espletamento del servizio, l'ente, dovrà darne formale e motivata comunicazione alla famiglia del soggetto assistito ed alla Direzione Politiche Sociali e Giovanili della Provincia.

Il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente o non in grado di rispettare gli orari di servizio, dovrà essere sostituito tempestivamente per non arrecare danni al servizio stesso.

L'Ente sottoscrittore, altresì, è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.), alle norme di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale relative al personale impegnato nel servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e, a rispettare i minimi contrattuali.

Art.8 Relazioni e Registro presenze

L'Ente sottoscrittore avrà l'obbligo di inviare a fine di ogni trimestre, nonché a fine anno scolastico/accademico, dettagliate relazioni su ogni singolo utente relative al comportamento e al grado di inserimento (integrazione ed autonomia raggiunti) nelle attività e sui progressi scolastici e/o di studio raggiunti.

Avrà, altresì, l'obbligo di tenere un registro delle presenze, che in sede di ispezione, dovrà essere visionabile dai funzionari della Provincia.

Art. 9 Procedimento di liquidazione e pagamento

La Provincia provvederà, con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali e Giovanili, alla liquidazione e al pagamento dell'importo dovuto, a conclusione di ogni trimestre ed entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di

liquidazione e pagamento da parte dell'Ente sottoscrittore, che la produrrà non oltre 45 giorni dalla fine del trimestre di cui all'art. 8.

Le istanze di liquidazione e pagamento, presentate a firma del Legale Rappresentante dell'Ente sottoscrittore, con l'indicazione delle coordinate per l'accreditamento bancario dovranno essere corredate dalla seguente documentazione :

- a) documento fiscalmente in regola (fattura o ricevuta fiscale) intestato a **PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO – Direzione Politiche Sociali e Giovanili – Via Maqueda n.100, cap 90134 PALERMO – C.F.**

80021470820, corrispondente all'importo delle rette dovute al netto delle assenze;

- b) prospetto contabile (o rendiconto), anch'esso debitamente firmato dal Legale Rappresentante, che riporti il nominativo degli utenti, i codici fiscali degli stessi e il numero **delle presenze e delle assenze** nel trimestre di pertinenza per ogni singolo utente;
- c) copia dei registri di presenza degli utenti;
- d) dettagliata relazione di cui all'art. 8;
- e) dichiarazione sottoscritta dall'utente o dal genitore/tutore, accompagnata con copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità, dei giorni di effettiva fruizione del servizio.

La suddetta documentazione (tranne quella relativa al punto e) dovrà essere prodotta in triplice copia.

Nell'**istanza relativa all'ultimo trimestre** dovrà essere apposta la dicitura *"La presente richiesta è a saldo delle somme dovute per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto di servizio"* e nel rendiconto finale dovrà essere riepilogato anche quello delle liquidazioni precedenti. Inoltre, deve essere allegata la relazione finale con il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Qualora dalla verifica contabile dovessero riscontrarsi errori e/o anomalie il Legale rappresentante dell'Ente accreditato dovrà apportare le dovute rettifiche e, per l'eventuale differenza di somme non dovute, dovrà essere emesso nuovo documento fiscalmente in regola di variazione.

In caso di reiterati errori e/o anomalie contabili, la Provincia si riserva la facoltà di applicare quanto previsto al secondo comma dell'art.13 del presente contratto.

Nulla è dovuto per spese che non rientrano tra quelle di cui al presente contratto.

Art. 10 Dimissioni e trasferimenti di utenti

L'Ente sottoscrittore dovrà dare tempestiva comunicazione (entro 48 ore) alla Provincia di dimissioni di utenti per i quali la Provincia paga la retta .

In nessun caso l'Ente accreditato effettuerà trasferimenti di utenti ad altri Enti accreditati con la Provincia o non ad insaputa di quest'ultima.

Tale comportamento, oltre a determinare il non riconoscimento delle prestazioni economiche dovute, sarà oggetto di contestazione ai sensi dell' art. 13 della presente contratto.

Nel caso che per gravi motivi contingenti, si ravvedesse la necessità di non far permanere l'utente nella struttura scelta, sarà data all'utente la possibilità di una seconda scelta attingendo dal *Registro Provinciale degli Enti accreditati presso*

Parte integrante della D.D. n. 336 del 25/07/2012

la Direzione Politiche Sociali e Giovanili, per l'espletamento di attività in favore di disabili sensoriali di cui alla L.r.33/91. Il passaggio ad altro Ente sarà effettuato dopo la formalizzazione degli atti di revoca e di nuova attribuzione da parte della Provincia.

Art. 11 Collaborazione

Ai fini di una proficua collaborazione, l'Ente sottoscrittore avrà cura di individuare un referente amministrativo ed un referente per la parte educativa che mantengano i rapporti con la Provincia.

L'Ente garantirà, presso la sede dove si svolgono le attività, la presenza del personale per elaborare i programmi personalizzati degli utenti, garantirà la partecipazione degli operatori alle riunioni d'équipe, favorirà l'incontro tra gli operatori ed i familiari, nonché garantirà la possibilità che gli operatori incontrino gli insegnanti, gli insegnanti di sostegno, ed eventuali altre figure professionali significative per l'utente.

Delle riunioni d'équipe dovrà essere data comunicazione alla Provincia al fine di consentire la partecipazione dei funzionari.

Art. 12 Verifiche

La Provincia avrà facoltà di effettuare visite, ispezioni e utilizzare strumenti e modalità di verifica ritenuti idonei, avvalendosi del proprio personale, per accertare la regolare attuazione del presente contratto di servizio.

In caso di accertate inadempienze da parte dell'Ente sottoscrittore, la Provincia contesterà per iscritto le inottemperanze alla controparte e, trascorsi 15 gg. dalla

contestazione senza che l'Ente abbia sanato o rimosso quanto contestato, la Provincia potrà rescindere dal presente contratto.

Art. 13 Effetti

Il presente contratto di servizio produce i propri effetti per **l'anno scolastico /accademico 2012/2013** (periodo 14 settembre 2012 – 12 giugno 2013) e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 14 Risoluzione

Il presente contratto di servizio potrà essere risolto dalla Provincia con la cancellazione dal registro per:

- venuta meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato nell'art. 12.

Le cause di risoluzione avranno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R. dall'Ente Provincia, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate. La mancata rimozione delle cause oggetto di contestazione entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità non rimovibili, comporterà la risoluzione.

Art. 15 Rinvio al C.C.

Per quanto non previsto dal presente patto , si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 Foro competente

In caso di controversie giudiziarie è competente il Foro di Palermo.

Art. 17 Registrazione

Il presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso a spese della parte che intende avvalersene.

Art. 18 Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Ente accreditato elegge il proprio domicilio a _____ in via _____ n. _____.

per l'Ente accreditato

(Dott/Sig. nome e cognome)

per la Provincia Regionale di Palermo

(Dott. Filippo Spallina)

Parte integrante della D.D. n. 336 del 25/07/2012

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. lgs. 30/06/2003 n.196)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, dà il proprio consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .

il Rappresentante legale dell'Ente accreditato